

## FRA GIURISPRUDENZA E RETORICA SCOLASTICA

Note sul *ius* a Sofistopoli

Giunio Rizzelli\*

1.- Nelle pagine finali del saggio sulla giurisprudenza romana del secondo secolo d.C.<sup>1</sup>, Franco Casavola delinea l'atteggiamento assunto dai giuristi verso la diacronia e i «salti della trasformazione sociale ed economica che producono mutamenti antropologici nei comportamenti e nella mentalità»: salti che essi non riescono a cogliere e di fronte ai quali le loro *rationes* «si arrestano». L'affermazione è esemplificata dall'immagine del rapporto padre – figlio. In particolare, dal tema del rispetto della figura paterna, su cui la «società patriarcale arcaica appariva alla intelligenza del secolo fondata» (pp. 66-67). Così, tra l'altro, «il residuo dell'antica sudditanza rievocata come reverenza» giustifica «in forma irrazionale l'ostilità alla nomina del figlio quale curatore del padre furioso» (p. 68). Tuttavia, i filosofi discutono sui limiti dell'obbedienza cui sono tenuti i figli nei confronti dei padri, come attesta Gellio (2.7.1-22): segno che «al livello degli intellettuali la consistenza storica della società patriarcale come risposta razionale alla vocazione ambientale del Lazio arcaico si è dissolta in un passato non più coesistente con il presente». Nel dibattito filosofico, evidenzia lo studioso, «il potere del padre si è tradotto e ridotto negli *officia liberorum erga patres*». I giuristi, dal loro canto, non erano però «affatto estranei alla formazione e veicolazione delle opinioni degli intellettuali su temi tanto centrali dell'esperienza sociale», come mostra la loro attenzione al caso, paradigmatico, del matrimonio imposto al figlio dal padre (pp. 70-71).

Protagonista in entrambi gli esempi citati – in quello del figlio curatore del padre *furiosus* e in quello del matrimonio imposto dal padre – è Celso. Nel primo, questi, insieme a numerosi altri giuristi, esclude che il figlio possa essere dato come curatore al proprio padre, in quanto *quasi indecorum* per lo stesso *a filio regi*. Antonino Pio e i *divi fratres*, invece, decidono che, se viva sobriamente, sia curatore il figlio del *furiosus* piuttosto che un estraneo (Ulp., 3 *off. proc.* D. 26.5.12.1). In un precedente contributo, Casavola aveva rilevato come, con questi provvedimenti, i principi dimostrino «di essere meno soggetti dei giuristi ad una coscienza sociale, che l'urbanizzazione, il cosmopolitismo della cultura, la mescolanza delle razze, l'universalismo imperiale non avevano liberato affatto dai pregiudizi profondi e dalle convenienze di un mondo ristretto di famiglie patriarcali di antichi contadini»<sup>2</sup>.

Il secondo esempio è tratto da un passo celsino sul matrimonio di chi abbia sposato una donna solo per ottemperare a un ordine paterno: *maluisse hoc videtur*, commenta il giurista (Cels., 15 *dig.* D. 23.2.22). Il figlio ha comunque esercitato la sua scelta, preferendo il matrimonio «per obbedienza»: di conseguenza *contraxit [...] matrimonium, quod inter invitos non contrahitur*. Dunque, la «prospettiva di Celso è [...] la stessa dei filosofi che discutono dei doveri filiali come scelte di moralità e non come sottomissione ad una incondizionata posizione di autorità e di potere del padre»<sup>3</sup>.

I casi menzionati, le soluzioni ai problemi individuate dalla giurisprudenza e dagli imperatori, e la descrizione dei contesti, operata con fine sensibilità da Casavola, sollecitano a qualche riflessione sulla circolazione di temi e d'idee fra gli intellettuali romani del principato: in particolare sul ruolo

---

\* Professore di Diritto romano nell'Università di Foggia.

<sup>1</sup> Cfr. F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C. Il senso del passato*, in ANRW, 2.15, Berlin – New York 1976, 131-175, ora in *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 64-71.

<sup>2</sup> Cfr. F. Casavola, *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio*, in *Labeo* (14) 1962, 251-270, ora in *Giuristi adrianei* cit. 211.

<sup>3</sup> F. Casavola, *Cultura* cit. 71.

svolto dalla retorica scolastica in questa circolazione, e sulla sua utilità per la ricostruzione dell'esperienza giuridica romana. I due esempi trovano, infatti, interessanti corrispondenze nella declamazione latina.

2.- Ulpiano, nel terzo libro *De officio proconsulis*, scrive:

*Nec dubitabit filium quoque patri curatorem dare: quamvis enim contra sit apud Celsum et apud alios plerosque relatum, quasi indecorum sit patrem a filio regi, attamen divus Pius Instio Celeri, item divi fratres rescripserunt filium, si sobrie vivat, patri curatorem dandum magis quam extraneum* (D. 26.5.12.1).

Antonino Pio<sup>4</sup> e, probabilmente, i *divi fratres* prendevano in considerazione la curatela del *furiosus*. Il giurista si riferisce, invece, alla curatela del prodigo<sup>5</sup>. Lo fa nell'ambito di un discorso dedicato al prodigo – cui le XII tavole impediscono la *bonorum suorum administratio* (1 *Sab. D.* 27.10.1 pr.) – precisando che il curatore viene dato dai pretori e dai presidi *exemplo furiosi* (D. 27.10.1.1):

*Curatio autem eius, cui bonis interdicatur<sup>6</sup>, filio negabatur permittenda: sed extat divi Pii rescriptum filio potius curationem permittendam in patre furioso, si tam probus sit.*

La *curatio* qui discussa è quella, cui si opponevano Celso e gli altri<sup>7</sup>, menzionata nel *De officio proconsulis*. Il passo permette di precisare che il rescritto di Antonino Pio, verosimilmente il medesimo citato in D. 26.5.12.1<sup>8</sup>, è in materia di *furor*, e che le resistenze all'ammissibilità del figlio alla cura del prodigo sono, per Ulpiano, definitivamente superate dagli interventi imperiali che riguardano il *furiosus*<sup>9</sup>. È facile immaginare che, sul punto, sia sorto un dibattito, nell'ambito del quale la giustificazione per cui *quasi indecorum sit patrem a filio regi* sia stata uno degli argomenti impiegati. Il dibattito avrà riprodotto in qualche misura quello scolastico, attestato nella raccolta senecana di *controversiae*, a sua volta forse ispirato da quanto accadeva nel foro<sup>10</sup>.

Nella realtà virtuale dei giudizi cui prendono parte i declamatori il figlio è ammesso ad agire contro (o ad accusare)<sup>11</sup> il padre soltanto per *dementia*: facoltà, come sempre in questo mondo immaginario, prevista da una *lex*<sup>12</sup>. Scopo di essa è che il figlio curi il padre perché guarisca, non per governarlo, sosteneva Fabiano, dopo aver introdotto una *quaestio* relativa alla vicenda esposta nel *thema*<sup>13</sup>. Il declamatore – che, informa Seneca, su tale *quaestio multo moratus est* – si era espresso così: *dementiae non posse agi nisi cum eo qui morbo fureret; in hoc enim latam esse legem, ut pater a filio sanari deberet, non ut regi* (Sen., *contr.* 2.3.12). Anche qui - come nel citato Ulp., 3 *off. proc.* D. 26.5.12.1 e in un rescritto di Antonino Pio in risposta a una *matris querella* per

<sup>4</sup> *Instius (Insteius) Celer*, destinatario del provvedimento, è un proconsole o un magistrato urbano, forse un pretore: *PIR*<sup>2</sup>, 4, 112 n. 32.

<sup>5</sup> Cfr. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 546 nt. 634. Il *principium* del frammento afferma che *his qui in ea causa sunt, ut superesse rebus suis non possint, dare curatorem proconsulem oportebit*.

<sup>6</sup> La formulazione *is, cui bonis interdicatur* individua il prodigo: B. Albanese, *Le persone* cit. 544 nt. 624.

<sup>7</sup> Non è da escludere che gli stessi possano aver assunto un'identica posizione sulla curatela affidata al figlio del *furiosus*.

<sup>8</sup> Non mostra di dubitarne O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, 100 nt. 7.

<sup>9</sup> Al figlio della *furiosa* il giurista riconosce la curatela della madre nel XXXVIII libro *ad Sabinum*, sulla base della *pietas* che, indipendentemente dalla rispettiva *potestas*, *parentibus [...] aequa debebitur* (D. 27.10.4. Si può pensare che gli imperatori abbiano dato rilievo alla *pietas* filiale rispetto al potere paterno nascente dall'*agnatio*, esercitato sul figlio, presumibilmente a sua volta utilizzato quale argomento dai contrari all'attribuzione della curatela a quest'ultimo).

<sup>10</sup> In generale, che anche il ricordo delle discussioni scolastiche possa aver orientato le decisioni imperiali non è da escludere. Se, stando all'*Historia Augusta*, Antonino Pio aveva in grande considerazione i *rhetores* (*Pius* 11.3), Marco Aurelio aveva frequentato *et declamatorum scholas publicas* (*Aur.* 3.8).

<sup>11</sup> Sul punto cfr. G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014, 15 nt. 17.

<sup>12</sup> *Lex* che S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Berkeley – Los Angeles 1949, 93-94, colloca nel gruppo di leggi «for which Roman evidence is lacking or inadequate and Greek evidence exists».

<sup>13</sup> Cfr. Sen., *contr.* 2.3: *Raptor, nisi et suum et raptae patrem intra dies triginta exoraverit, pereat. Raptor raptae patrem exoravit, suum non exorat. accusat dementiae* (Håkanson).

la nomina ai figli prodighi di un curatore, il quale *eos consilio regat* (cfr. il § 2) – è impiegato ‘*regere*’ (che il retore riconduce al testo della *lex* declamatoria) per designare l’attività di colui che esercita il controllo sul *furiosus*. Vi è insita l’idea del *corrigere*<sup>14</sup>, che a molti sarà apparsa inammissibile nei confronti del padre.

La cancelleria imperiale, in Ulp., 3 *off. proc.* D. 26.5.12.2, presuppone la soluzione positiva al problema se possa essere dato un curatore a quanti tengano discorsi sensati, dimostrando di non essere privi della capacità di capire ciò che fanno (*etsi mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse*), ma che gestiscano in modo rovinoso il proprio patrimonio, di cui *furiosum faciunt exitum*. Un problema analogo era stato affrontato nei dibattiti declamatori del *corpus* senecano sulla legittimazione del figlio a portare il padre in tribunale anche in assenza di malattia organica<sup>15</sup>. La propensione allo sperpero sconsiderato dei propri beni viene, infatti, ricollegata ai *mores*: il loro perversimento è imputabile alla *luxuria*, un *vitium* dell’*animus*. La *controversia* 2.6 mostra come *dementia* e prodigalità apparissero alla cultura dei declamatori fra loro contigue, sebbene solo la prima fosse considerata conseguenza di malattia organica e, dunque, presupposto della relativa accusa<sup>16</sup>. Anche per i giuristi il prodigo è un *luxoriosus*<sup>17</sup> e, di conseguenza, esce dalla curatela quando appaia recuperato ai *boni mores*, mentre il *furiosus* è *in curatione* finché non ritrovi la *sanitas* (Ulp., 1 *Sab.* D. 27.10.1 pr.).

Resta il fatto che, nel mondo dei declamatori, si cerca la soluzione a quello che, davanti al pretore, è il problema della richiesta di un curatore anche per chi non sia *furiosus*, assimilando al *demens*, in ipotesi considerate al limite, qualcuno che, a rigore, *demens* non è. Allo stesso modo sembrano procedere gli esperti di diritto nell’estendere al prodigo la disciplina relativa al *furiosus*, da cui lo distinguono presupponendo, si direbbe, il modello di ‘follia’ messo a fuoco dai declamatori. Il dibattito sulla *cura* del padre lascia intravedere una comunicazione fra scuola, foro e giurisprudenza, e la circolazione di argomenti e di soluzioni.

### 3.- L’altro frammento celsino richiamato da Casavola è 15 *dig.* D. 23.2.22:

*Si patre cogente duxit uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahitur: maluisse hoc videtur.*

Secondo Celso, se il figlio abbia sposato, perché costretto dal padre, una donna che, se fosse stato libero di decidere, non avrebbe sposato, ha ciononostante posto in essere il matrimonio. Certo, questo non si contrae fra *inviti*, ma il figlio appare averlo voluto. È, infatti, possibile presumere il suo consenso: ha preferito obbedire – sembrerebbe –, seppure a malincuore<sup>18</sup>. La soluzione del giurista nasce dall’esigenza di contemperare l’esistenza del consenso del *filius familias* con il rispetto della volontà paterna, l’uno e l’altra richiesti per la validità dell’unione coniugale. Si possono determinare situazioni in cui è possibile inferire il sussistere di entrambi dalla presenza di uno dei due<sup>19</sup>. Può anche accadere, per converso, che sia il padre a essersi adeguato alla scelta matrimoniale del sottoposto.

<sup>14</sup> Un’idea che si coglie negli autori tardorepubblicani; per esempio in Cic., *Mur.* 60, *part. orat.* 76, e in Caes., *b.c.* 3.57. Dirà Isid., *orig.* 9.3.4: *Non autem regit qui non corrigit.*

<sup>15</sup> Cfr., in Sen., *contr.* 2.3.12-13, le posizioni, rispettivamente, di Latrone e di Asinio Pollione, il quale opera un collegamento con ciò che avviene realmente di fronte al magistrato – *Ego [semper] scio nulli a praetore curatorem dari quia inicus pater sit aut impius, sed quia furiosus* – e informa che *hoc autem in foro esse curatorem petere quod in scholastica dementiae agere* (§ 13). La puntualizzazione di Pollione è importante perché conferma che il curatore è dato soltanto al *furiosus* e non a chiunque rischi d’incorrere in una disapprovazione etica.

<sup>16</sup> H. Bornecque, *Les déclamations et les déclamateurs d’après Sénèque le Père*, Lille 1902, 68, pone il *thema* in relazione con la richiesta al magistrato del *curator prodigi*; discussione in Rizzelli, *Modelli* cit. 47-51.

<sup>17</sup> Cfr. Paul., 3 *sent.* D. 27.10.15 pr. (= Paul. *Sent.* 3.4a.6) e Ulp., 11 *ed.* D. 4.3.11.1. Dunque, giuristi e declamatori non scorgono nel prodigo una forma di ‘follia’, intesa quale malattia organica; cfr. Rizzelli, *Modelli* cit. 129-135.

<sup>18</sup> Cfr. R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, II ed., Milano 2014, 148.

<sup>19</sup> Ciò comporta che non è possibile presumere il consenso nell’eventualità di dissenso apertamente manifestato. Assume, di conseguenza, rilievo il modo in cui la volontà del figlio possa dirsi condizionata e se questi si sia

Quando scrive Celso, alle nozze sono equiparati gli sponsali per quanto riguarda il ruolo della volontà di coloro che li pongono in essere. Partendo da tale dato, Giuliano, occupandosi degli *sponsalia* della *filia familias*, rammenta che il consenso della persona *alieni iuris* al matrimonio è necessario<sup>20</sup>. Completa il suo pensiero la puntualizzazione paolina contenuta in 35 *ed. 23.1.7.1*<sup>21</sup>: a fronte della necessità che il padre acconsenta al fidanzamento del sottoposto, come nel matrimonio, per Giuliano il consenso del padre alla scelta della figlia va sempre presunto se questi non dissenta *evidenter*.

Ignoriamo se Giuliano consideri rilevante per escludere il matrimonio il semplice dissenso paterno purché palesemente manifestato, oppure se ritenga che vada giustificato<sup>22</sup>. Conosciamo, invece, la posizione ulpiana sul dissenso della figlia. Dopo aver chiarito, nel *principium* del frammento<sup>23</sup>, che si presume acconsenta se non *repugnat* alla volontà paterna, il giurista specifica che si ammette che la figlia si opponga solo nel caso in cui la scelta ricada su uno *sponsus* di cattivi costumi (*indignum moribus*) o *turpis*<sup>24</sup>.

Per la verità, il passo è generalmente considerato di fattura giustiniana, non corrispondente al pensiero di Ulpiano sull'ampiezza della libertà di giudizio riconosciuta ai figli<sup>25</sup>. Tuttavia, il problema di determinare la rilevanza dell'atteggiamento del padre e dei figli ai fini del matrimonio, individuando i casi nei quali tale atteggiamento possa considerarsi meritevole di tutela giuridica, si poneva da lungo tempo. Esso era stato sollevato dal legislatore augusteo nell'ipotesi di opposizione paterna all'unione – che si traduce nel problema dell'esistenza del consenso del sottoposto –, là dove (nel *caput XXXV*) la *lex Iulia de maritandis ordinibus* stabilisce che i padri possano essere costretti a far sposare i figli e le figlie in potestà cui abbiano impedito senza un giustificato motivo il matrimonio (*qui liberos quos habent in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere*). È quanto si apprende da Marcian., 16 *inst. D. 23.2.19*, che dà notizia della previsione, riportando

---

semplicemente adeguato alla scelta paterna perché condivide il complesso di valori che regola i rapporti familiari, se lo abbia fatto a causa di un timore reverenziale come crede, ad esempio, C. Sanfilippo, *Il metus nei negozi giuridici*, in *Ann. Camerino*, 7 (1934) 65-74, che, per il caso prospettato da Celso, parla di «*iustus metus*» (p. 67). Altrimenti Astolfi, *Il matrimonio* cit. 148-151, con discussione delle diverse posizioni in dottrina. Per lo studioso, che ragiona sul presupposto che sia un atto iniziale a costituire il matrimonio, il giurista «giudica del matrimonio non tenendo conto della volontà del figlio di rimanere sposato, ma della volontà del figlio di contrarre matrimonio. Constata che questa volontà esiste, benché coartata e la ritiene capace di costituire un rapporto matrimoniale valido».

<sup>20</sup> Cfr. Iul., 16 *dig. D. 23.1.11*, con R. Astolfi, *Il fidanzamento nel diritto romano*, III ed., Padova 1994, 72-74, che si sofferma sul rilievo, rispettivamente, della volontà del *filius* e della *filia familias*, sottolineando l'importanza attribuita da Giuliano a tale volontà nel matrimonio e nel fidanzamento; cfr. Astolfi, *Il matrimonio* cit. 91 e 163, e Id., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli 2018, 130 nt. 297. Spiegherà Paolo, in 5 *ed. D. 23.1.13*, che, se il *filius familias* dissente, *sponsalia nomine eius fieri non possunt*. Cfr. pure F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014, 97-99.

<sup>21</sup> Sul passo, da ultimo, G. Greco, *Il rifiuto della figlia alle nozze in diritto attico, ebraico e romano*, in *TSDP* 11 (2018) 21-23, con bibliografia.

<sup>22</sup> Che la giustificazione delle iniziative paterne relative al matrimonio e al divorzio della figlia costituisca tradizionale oggetto di un'aspettativa sociale sembra suggerirlo la *Rhetorica ad Herennium*. *Rhet. Her.* 2.38 menzionava, infatti, quale esempio di *confirmatio rationis* utilizzato dagli studenti di retorica una conclusione dilemmatica in cui la figlia si lamenta con il padre che, dopo averla data in sposa, la costringe a lasciare il marito (*Cur talem invitam invitum cogis linquere?*). Il padre può affermare, convertendo *ex contrario* il ragionamento della donna, che, così facendo, non le arreca alcuna *indigna iniuria*, poiché, se l'uomo è *probus*, l'ha data a lui in matrimonio; se *inprobus*, la libererà con il divorzio. Cfr. E. Höbenreich, *Familie und Gesellschaft*, in E. Höbenreich, G. Rizzelli, *Scylla. Fragmente einer juristischen Geschichte der Frauen im antiken Rom*, Wien – Köln – Weimar 2003, 132-133 (la studiosa accede all'opinione che attribuisce a Ennio alcuni versi citati nel testo).

<sup>23</sup> I giustiniane, nel titolo *De sponsalibus*, fanno significativamente seguire Ulp., *lb. sing. spons. D. 23.1.12 pr.* (*sed quae patris voluntati non repugnat, consentire intellegitur*) a Iul., 16 *dig. D. 23.1.11*.

<sup>24</sup> Cfr. Ulp., *lb. sing. spons. D. 23.1.12.1*. Astolfi, *Il fidanzamento* cit. 73, ritiene che '*turpis*' stia a indicare la deformità fisica contrapposta a quella morale; *contra* Greco, *Il rifiuto* cit. 25-29.

<sup>25</sup> Cfr., per tutti, Astolfi, *Il matrimonio* cit. 73-74.

forse parte del testo<sup>26</sup>. In alcune situazioni la proibizione paterna avviene, dunque, *iniuria*. Il riferimento alle donne in potestà – significativo, perché indica che la norma legislativa si fa garante di uno spazio di libertà alla scelta coniugale delle *filiae familias* – manifesta l'autonoma attenzione rivolta al loro matrimonio dal legislatore<sup>27</sup>: attenzione che sarà prestata dagli esperti del diritto al consenso delle stesse alle nozze e al tema del divieto d'imporre loro il divorzio, formalizzato, a partire dal II secolo, ancora da interventi di Antonino Pio e di Marco Aurelio<sup>28</sup>.

Quello della libera determinazione dei *fili familias* al matrimonio, come segnalato da Casavola è un tema che appartiene al dibattito filosofico sull'obbedienza dovuta al *pater*, sintetizzato da Gell., 2.7. I figli sono tenuti a obbedire quando il padre comandi azioni 'medie' o 'indifferenti', fra cui l'*uxorem ducere* (§ 18), mentre non lo sono se all'azione ordinata inerisca la *turpitudine* (§ 17): questo motivo trovare un'eco, più che una mera assonanza, nelle parole di Ulpiano in *lb. sing. spons.* D. 23.1.12.1. A ogni modo, chiarisce Gellio, l'ordine paterno incontra il limite dell'*honestum*. Pertanto, il figlio non è obbligato a ottemperare se la donna che il padre cerca d'imporgli sia *infamis, propudiosa, criminosa* (§ 20).

Il dibattito pare riflettersi nell'universo della declamazione latina<sup>29</sup>, dov'è sollevato spesso il problema dell'obbedienza ai padri<sup>30</sup> e dove le descrizioni di alcuni atteggiamenti filiali possono concorrere a illuminare il ragionamento presupposto da qualche decisione giurisprudenziale. Così, il protagonista di una *controversia* senecana (3.2), che, per dimostrare di essere stato un bravo figlio e mentalmente sano, racconta di aver accettato di sposare la donna scelta dal padre (§ 2) corrisponde, forse, al figlio cui pensa Celso in 15 *dig.* D. 23.2.22. Entrambi, padre e figlio, sembra suggerire il declamatore, hanno effettuato scelte conformi a ragione: il secondo sposando la donna voluta dal padre; il primo indicando la moglie adatta al figlio.

La situazione di conflitto si crea quando i figli rivendicano la libertà nel prendere moglie, o quella di non divorziare. Si è accennato alla disposizione augustea che obbliga i padri a far sposare i figli e le figlie al cui matrimonio si siano ingiustificatamente opposti. Ad accertare il configurarsi dell'*iniuria* sarebbe competente il pretore urbano<sup>31</sup>. È ipotizzabile che le discussioni fra i declamatori ripropongano quelle che si svolgono di fronte al magistrato. Le declamazioni possono, a loro volta, contribuire a individuare i limiti all'esercizio della potestà paterna nella società romana in cui operano i declamatori. In una declamazione minore pseudoquintiliana – dunque in un

<sup>26</sup> Il passo continua menzionando un intervento imperiale nella direzione indicata dalla norma augustea. Cfr. R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, IV ed., Padova 1996, 149-155, e Id., *Il matrimonio*, cit., 156-158. Lo studioso reputa che la prima parte del frammento (proveniente, piuttosto, dal libro X delle *Institutiones*) – *capite trigesimo quinto-vel nubere* – rifletta il dettato della legge (le parole *qui liberos quos habeat in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dare non volunt* appartengono al dettato legislativo per B. Biondi, *Leges populi Romani*, in *Acta divi Augusti*, Pars prior, ora in *Scritti giuridici*, 2 Milano 1965 (= Romae 1946, 103-223), 272; diversamente E.C. Green, A.D.E. Lewis, M.H. Crawford, *Lex Iulia de maritandis ordinibus. Lex Papia Poppaea*, in M.H. Crawford [cur.], *Roman Statutes*, 2, London 1996, 802) e confronta il significato di '*iniuria*' con quello che assume il termine in Paul. *lb. sing. et tit. de iniur.* Coll. 2.5.1. Cfr. J.F. Stagl, *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts*, Wien – Köln – Weimar 2009, 37-51; Astolfi, *Il matrimonio* cit. 155-158.

<sup>27</sup> Qualche anno dopo, nel 2 a.C., Augusto scioglierà il matrimonio di Giulia – sottoposta alla sua *potestas*: cfr. J. Lindersky, *Julia in Regium*, in *ZPE* 72 (1988) 184-185 – con Tiberio. È possibile immaginare che la pubblicità data dal principe alle condotte della figlia – cfr. Plin., *n.h.* 7.149, Svet., *Aug.* 65.2 e Cass. Dio, 55.10.14 – abbia avuto anche la funzione di giustificare questa iniziativa.

<sup>28</sup> Cfr. Paul. Sent. 5.6.15 e C. 5.17.5, con O. Robleda, *Il divorzio in Roma prima di Costantino*, in *ANRW*, 2.14, Berlin – New York 1982, 367-373, e Astolfi, *Il matrimonio* cit. 396-403.

<sup>29</sup> Cfr. G. Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 107-111.

<sup>30</sup> Come segnala, fra gli altri, S.F. Bonner, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane*, trad. it., Roma 1986, 296. Per le contrapposizioni fra padri e figli sulle scelte di carattere matrimoniale nelle *controversiae* senecane cfr. M. Lentano, *Ficta persona. Padri severi e padri indulgenti nella declamazione latina*, in G. Brescia, M. Lentano, *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Napoli 2009, 83, e Id., *Declamazione e antropologia*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli 2015, 151.

<sup>31</sup> Cfr. Astolfi, *La lex* cit. 150-151, e Id., *Il matrimonio*, cit., 157.

documento verosimilmente riconducibile, in linea di massima, all'epoca in cui Celso sarebbe stato attivo nel *consilium* adrianeo<sup>32</sup> – è espressa in modo netto l'idea per cui i padri non possono imporre ai figli una serie di opzioni, innanzitutto quella matrimoniale. *Quis enim amare alieno animo potest?* afferma il figlio rivolto ai giudici immaginari<sup>33</sup>, sollevando, così, il problema del consenso.

Nell'universo declamatorio la scelta paterna di dare in matrimonio la figlia può apparire criticabile, manifestazione di *dementia*. Latrone (in Sen., *contr.* 7.6.13) rivendica, per il padre, il diritto di far sposare la ragazza con la persona da lui scelta e, eventualmente, di inviare il *repudium* al genero. Nella circostanza afferma, rivolto al figlio, *tu patrem debes dementem accusare, non sanum regere*, impiegando ancora una volta il verbo *regere*, che ritorna nella letteratura giurisprudenziale. Interessante nel ragionamento di Latrone (sebbene sul punto la tradizione testuale sia problematica), pensando all'intervento di Severo e Antonino sull'obbligo di far sposare le figlie e di costituire loro la dote, richiamato da Marcian., 16 *inst.* D. 23.2.19, l'esempio degli *avari* che non le fanno sposare (presumibilmente per non doverle dotare).

Possiamo immaginare le priorità valoriali evocate, fra primo secolo a.C. e primo d.C., a proposito dello scioglimento del matrimonio ordinato alla donna dal proprio *pater* attraverso i discorsi dei declamatori di Sen., *contr.* 2.2. Il documento riporta anche alcuni brani di una declamazione di Ovidio (cfr. i §§ 9-11)<sup>34</sup>. In uno dei passi che Seneca ricorda essere stati applauditi, Ovidio fa parlare il marito (§§ 9-10)<sup>35</sup>. Se per il padre è difficile accettare che la moglie ami (*diligere*) il coniuge e che questi ami la moglie, per il resto non ha motivo di non accettare il giuramento dei coniugi di morire qualora all'altro accada qualcosa: *tu nobis religiosum nomen fuisti*, gli fa presente l'uomo<sup>36</sup>. L'accusatore neutralizza la critica all'*effrenatus amor* coniugale, diagnosticando lo stesso sentimento nel *pater*, geloso della figlia, che rappresenta contraddittorio e illogico nel pretendere che la donna si comporti secondo ragione e che ami *caute*: che ami, cioè, come amano i vecchi. In una parola, è irragionevole pensare di costringere una persona giovane a seguire la ragione: insomma, è la stessa natura – e, dunque, la ragione, si potrebbe chiosare – a permettere l'eccesso.

4.- Un padre ha due figli. Uno di questi, *abdicatus*, va a vivere con una meretrice e ha da lei un figlio (*ex illa sustulit filium*). Ammalatosi, in punto di morte affida il bambino al padre che lo adotta e che, per tale ragione, viene accusato dall'altro figlio di *dementia*. È il *thema* di Sen. *contr.* 2.4<sup>37</sup>.

<sup>32</sup> La notizia è in *H.A. Hadr.* 18.1. Le declamazioni minori sono databili alla fine del primo o, con maggiore probabilità, agli inizi del secondo secolo: A. Stramaglia, *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines scolastiche' nell'insegnamento retorico antico*, in L. Del Corso, O. Pecere (curr.), *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento*, 1, Cassino 2010, 145.

<sup>33</sup> [Quint.], *decl.* 257.4-5. Su questa declamazione e sulla rappresentazione dei poteri paterni che ne emerge Rizzelli, *Padri* cit. 107-113.

<sup>34</sup> Il quale peraltro, apprendiamo, declamava raramente le *controversiae*, preferendo le *suasoriae* (cfr. il § 12). Una predilezione per il *genus deliberativum* destinata a influenzare anche la composizione delle *Heroides* e delle *Epistulae ex Ponto*; cfr. B. Larosa, *Il riscatto della retorica. Presenze declamatorie nelle Epistulae ex Ponto di Ovidio*, in R. Poignault, C. Schneider (curr.), *Présence de la déclamation antique*, Clermont-Ferrand 2015, 177-192.

<sup>35</sup> Ovidio propone un sommario dei fatti in termini molto simili a una *concessio*; cfr. I. Mastrorosa, *Rhetoric between conjugal love and patria potestas: Seneca the Elder, Contr. 2.2*, in L. Calboli Montefusco (cur.), *Papers on Rhetoric*, 4, Roma 2002, 180. La studiosa assume quanto si legge nella *controversia* quale prova che una figlia necessita non soltanto del consenso paterno prima di sposarsi, ma che la sua unione rimane soggetta alla volontà del *pater familias* anche dopo il matrimonio; cfr. le pp. 169-170.

<sup>36</sup> Cfr. Latrone nel § 6: il giuramento è opportuno che non appaia contro il padre.

<sup>37</sup> Su cui G. Rizzelli, *Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea. Qualche considerazione*, in *Index* 40 (2012) 271-312. Quintiliano, occupandosi di chi abbia compiuto azioni simili a quelle che critica, ricorda l'esistenza di *casus quidam, qui hoc natura ipsa rei non indecens faciant, ut cum pater ex meretrice natum, quod duxerit meretricem in matrimonium, abdicat*, e puntualizza: *scholastica materia, sed non <quae in foro non> possit accidere* (*Inst.* 11.1.82); cfr., in generale, E. Berti, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007, 110.

Per l'accusatore, Fabiano (§ 10), impiegando un *color* che Seneca definisce *optimus*, adduce il motivo della giovinezza, per sua natura portata all'eccesso. Il padre, argomenta, avrebbe confidato nel raggiungimento della maturità da parte del figlio: *Nihil, inquit, peccaverat: 'amat meretricem'; solet fieri; adulescens est; expecta, emendabitur; ducet uxorem*. Tuttavia, così facendo, ha, piuttosto, permesso il trasformarsi in *vitium* della passione amorosa, normale in un ragazzo ma inammissibile in un uomo maturo<sup>38</sup>: l'avrebbe perdonata quando era divenuta ormai antagonista del *pudor*, dopo aver assunto un atteggiamento d'irragionevole durezza verso una debolezza propria dell'età, punita con l'*abdicatio*. Il retore si fa paladino di un'etica rigorosa di fronte al rischio della confusione dei ruoli sociali, con la prostituta che prende il posto della moglie; il fatto di sposare una donna evidentemente gradita al padre rappresenterebbe l'atto che sancisce l'avvenuto passaggio del figlio da uno stato d'immaturità alla condizione d'uomo responsabile. In definitiva, in questa prospettiva è proprio il raggiungimento di tale condizione a condurre il figlio a seguire le scelte operate per lui dal padre ed è la ragione – una ragione garante dell'equilibrio dei ruoli sociali – a imporre determinate condotte.

Il tema della passione per le prostitute, naturale nei giovani e pertanto non censurabile, è acquisito alla riflessione medico-filosofica e ricorre negli autori degli ultimi secoli della repubblica<sup>39</sup>. Forse, qualcuno cerca di spenderlo in sede di *querela inofficiosi testamenti*, come si evince da Quint., *inst.* 7.4.17 a proposito della *deprecatio*, la richiesta di perdono, estrema risorsa quando vengano a mancare mezzi più efficaci per giustificare un'azione. L'esempio proposto è quello del figlio diseredato per aver amato una prostituta. Al riguardo ci si chiede se il padre avrebbe dovuto *ignoscere* e se i centumviri debbano concedere la *venia*. Un altro stereotipo della casistica delle *controversiae* declamatorie, quello della prostituta rapace che minaccia il patrimonio del giovane, evocato da Arellio Fusco (cfr. il § 5), attira anche l'attenzione dei giuristi<sup>40</sup> e contribuisce a mostrare, al di là della finzione declamatoria, la trama degli interessi in gioco e dei discorsi che li giustificano.

Augusto, Agrippa e Mecenate si recano nella scuola di Latrone per ascoltarlo declamare sul tema della *controversia* 2.4. È plausibile che nella scuola sia avvenuto l'episodio narrato nei §§ 12 e 13, con la gaffe del declamatore, fatta prontamente rilevare da Mecenate ad Augusto<sup>41</sup>. Increscioso per Latrone, l'episodio attesta l'interesse del principe, egli stesso dedito all'esercizio declamatorio<sup>42</sup>, per il mondo dei declamatori e avviene in un momento molto vicino all'approvazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che fa divieto agli *ingenui* di sposare prostitute. Lo fa tenendo verosimilmente conto dei valori e delle idee che, sul punto, entrano in contrasto: sollecitati anche – si direbbe – dalle discussioni scolastiche che li riflettono e in cui, fra gli argomenti a favore del figlio che ha disobbedito al padre, forti devono apparire quelli, interconnessi, del rispetto dell'amore provato dal giovane e del comportamento della donna degradata, resa dall'unione moglie esemplare<sup>43</sup>. La legge, infatti, non sembra colpire i matrimoni

<sup>38</sup> In un anziano l'*amare* una meretrice è, argomenta Fabiano in Sen., *contr.* 2.3.5, uno dei possibili segni di follia. La concezione dell'amore in Fabiano sarebbe in linea con il tradizionalismo di Seneca secondo Mastrorosa, *Rhetoric* cit. 183. Sul *vitium*, collegato all'*habitus*, e al suo processo di cronicizzazione cfr. G. Rizzelli, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in F. Milazzo (cur.), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, Milano 2014, 172-177.

<sup>39</sup> Cfr., per esempio, Ter., *Ad.* 101-110, Cic., *Cael.* 48, Hor., *serm.* 1.2.31-35.

<sup>40</sup> In particolare di Ulpiano in 31 *ed. D.* 17.1.12.11. Cfr. S.-A. Fusco, «*Adulescens luxuriosus*». *Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat «contra bonos mores»?*, in D. Nörr, S. Nishimura (curr.), «*Mandat*» und Verwandtes, Berlin 1993, 389-406; T.A.J. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York – Oxford 1998, 323; A. Maffi, «*Adulescentes*» e «*meretrices*» fra Plauto e la giurisprudenza, in E. Cantarella, L. Gagliardi (curr.), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, 222-223 nt. 14, e Rizzelli, *Sen. contr.* 2.4 cit. 286 nt. 58.

<sup>41</sup> Cfr. Berti, *Scholasticorum Studia* cit. 38-39 e 44-45.

<sup>42</sup> Cfr. Svet., *gramm. et rhet.* 25.3 e Aug. 84.1.

<sup>43</sup> Le *controversiae* danno, in fondo, voce proprio al conflitto di valori, talvolta prodotto dalla legislazione matrimoniale augustea, indicato da D. Nörr, *Planung in der Antike. Über die Ehegesetze des Augustus*, in *Beiträge H.*

con quante abbiano smesso il meretricio prima della sua approvazione, lasciandosi forse orientare dalla valutazione morale e sociale positiva di chi appare recuperata ai buoni costumi: valutazione che, nella nostra *controversia*, costituisce uno degli argomenti a difesa del padre accusato di *dementia*<sup>44</sup>.

5.- Com'è stato autorevolmente affermato, la produzione declamatoria è fondamentale per capire la letteratura greca e latina nell'età del principato<sup>45</sup>. È indispensabile anche per una migliore conoscenza di quella giuridica<sup>46</sup>. Lo conferma l'intensificarsi degli studi sulle declamazioni, che vede una partecipazione sempre più vivace dei romanisti, spesso in collaborazione con i filologi impegnati su temi giuridici nella retorica scolastica<sup>47</sup>.

L'indagine su questa letteratura procede di frequente sullo scivoloso terreno degli echi e, talvolta, delle assonanze, come succede nella valutazione del rapporto fra le *leges* scolastiche e le norme reali. Un rapporto fatto anche di un gioco di reciproci rinvii, che riflette l'intrecciarsi della cultura dei luoghi in cui si amministra la giustizia con quella della scuola del retore, dell'attività declamatoria di molti fra i protagonisti della raccolta senecana con l'attività del foro. Negli echi, nelle assonanze fra le formulazioni delle *leges* declamatorie e quelle delle norme prodotte dalle istituzioni pubbliche romane, nelle discussioni all'interno della 'giurisprudenza' di Sofistopoli, le cui reminiscenze sembrano talvolta affiorare anche nella letteratura giuridica<sup>48</sup>, lo storico del diritto rinviene motivi d'interesse per le sue ricerche.

Concentrare l'attenzione sulla letteratura declamatoria non deve, ovviamente, condurre a trascurare la trattatistica e la manualistica retoriche, soprattutto per quanto riguarda la dottrina degli *status* e i suoi rapporti con la riflessione dei giuristi. Di recente, è stato evocato il rischio che le declamazioni, «costruzioni tendenzialmente puerili e ben lontane dalla realtà», «coinvolgono nella loro dequalificazione la retorica tutta». Preso atto che «il grande pubblico di incompetenti esiste e noi viviamo in mezzo ad esso», si è espresso il timore che, «quando balena il termine 'retorica'», invece che ad Aristotele si possa pensare a Seneca padre e che «la retorica tutta» possa finire «nel cestino delle cose inutili»<sup>49</sup>. Coloro che studiano le declamazioni sono stati, perciò, invitati a non lasciarsi sfuggire «ogni possibile aggancio con [...] la dottrina degli *status*»<sup>50</sup>. La sollecitazione non va trascurata.

---

Schelsky, Opladen 1977, 317-318, ora in T.J. Chiusi, W. Kaiser, H.-D. Spengler (curr.), *Dieter Nörr. Historiae Iuris Antiqui. Gesammelte Schriften*, 2, München 2003, 1101-1102: valori, si potrebbe aggiungere, fra cui il legislatore cerca di mediare.

<sup>44</sup> Cfr. Rizzelli, *Sen. contr.* 2.4 cit. 302-306, sulla base di Ulp., 1 *l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43 pr.-5. È verosimile che il legislatore abbia inteso circoscrivere il divieto di matrimonio al gruppo di prostitute libere che lavorano in un lupanare o in un locale a esso equiparabile, costrette ad accettare indiscriminati rapporti sessuali, e non lo abbia esteso alle prostitute che godono di autonomia nelle proprie scelte; cfr. le pp. 309-311.

<sup>45</sup> Così M. Winterbottom, *The Minor Declamations ascribed to Quintilian*, Berlin – New York, 1984, VII. Stramaglia, *Come si insegnava* cit. 143-151, spiega bene come il patrimonio dottrinale venga applicato nell'elaborazione pratica di un discorso.

<sup>46</sup> Sul rapporto tra la declamazione e la giurisprudenza cfr. quanto osserva, a proposito di [Quint.], *decl.* 13, D. Mantovani, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella declamatio maior XIII*, in D. Mantovani, A. Schiavone (curr.), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 349-378.

<sup>47</sup> Winterbottom, *The Minor Declamations* cit. VIII, sottolinea la necessità di ricorrere alla collaborazione dello storico del diritto per emendare il testo delle declamazioni. Da questa sollecitazione nasce il volume di A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin – Boston 2016; cfr. p. 4.

<sup>48</sup> Con la conseguenza, che il caso discusso dal giurista potrebbe essere ripreso dal materiale declamatorio; sul punto importante ora B. Santorelli, *Poteram quidem fortiter dicere: 'Pater iussi'. L'autorità paterna a scuola, tra retorica e diritto*, in L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli, B. Santorelli, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 73-88.

<sup>49</sup> G. Calboli, *Rhetorica et Ius. Le declamazioni e l'attività giudiziaria a Roma*, in *Maia* 68 (2016) 6-7.

<sup>50</sup> Calboli, *Rhetorica* cit. 8. Lo studioso evidenzia altrove la (scarsa) conoscenza che Seneca padre aveva della retorica e dell'oratoria della tarda repubblica – cfr. G. Calboli, *Seneca il Retore tra oratoria e retorica*, in I. Gualandri,



Quanto al giudizio di «scarsa stima che la stranezza e puerilità delle fattispecie costruite induce, può indurre e (purtroppo) ha indotto [...] quale limite nella valutazione dei contemporanei, una valutazione che, comunque, è quella a cui è legata la storia della declamazione», sono richiamati a sua conferma Cic., *de orat.* 2.100 e Quint., *inst.* 2.20.3-4<sup>51</sup>.

Nel primo dei due testi Antonio (che rivendica la propria formazione scolastica: 2.28) insiste sulla necessità di una specifica preparazione all'attività del foro, per svolgere la quale non è certo sufficiente aver frequentato la scuola del retore<sup>52</sup>. Serve a poco essersi confrontati con una *lex* quale quella che *peregrinum vetat in murum escendere*, con lo straniero che *escendit* e *hostis reppulit*, e che viene accusato<sup>53</sup>. Occorre esaminare *tabulae, testimonia, pacta conventa, stipulationes, cognationes, adfinitates, decreta, responsa*. Un'avvertenza, questa, che celebri oratori forensi come Asinio Pollione, Messala Corvino e Passieno (Sen., *contr.* 3 *praef.* 14) avrebbero presumibilmente sottoscritto, continuando peraltro a declamare. Sicuramente l'avrebbe approvata Cassio Severo, ottimo oratore e declamatore (mediocre: Sen., *contr.* 3 *praef.* 1), e l'avrebbe apprezzata lo stesso Seneca il vecchio, che narra ai figli l'episodio in cui Severo si fa beffe di Cestio Pio – noto retore di scuola, colpevolmente sprovveduto riguardo alle cose del foro (cfr. Sen., *contr.* 3 *praef.* 15-18) – e che stigmatizza i declamatori che imitano tali cose ignorandole (cfr. *Contr.* 10 *praef.* 12: *Nihil est indecentius quam ubi scholasticus forum quod non novit imitatur*)<sup>54</sup>. Del resto, un discorso non troppo diverso vale per i *nonnulli* che *operam suam multam existimari volunt*, così che sembrano *toto foro volitare et a causa ad causam ire* e che – per negligenza o per disonestà – *causas dicunt incognitas* (Cic., *de orat.* 2.101).

È necessario - raccomandava Cicerone (cfr. *Inv.* 2.65) - che l'oratore conosca e controlli tutte le *res* di cui consta il *ius*. In giudizio argomentare in relazione al *naturae ius* può non essere utile poiché i *naturae iura* non trovano posto *in hoc civili iure* e sono *a vulgari intellegentia remotiora*, aveva ammonito lo stesso Cicerone nel proporre un esempio in materia ereditaria<sup>55</sup>, certo non

---

G. Mazzoli (curr.), *Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale*, Como 2003, 73-90 – e indaga il rapporto fra le declamazioni e la retorica manualistica e dei trattati anche in G. Calboli, *Quintilien et les déclamateurs*, in P. Galand, F. Hallyn, C. Lévy, W. Verbaal (curr.), *Quintilien ancien et moderne*, Tournhout 2010, 13-20 e 26 (per il rapporto fra declamazioni e foro cfr. le pp. 20-24, e la p. 12 nt. 5 per l'invito a prestare la debita attenzione alla cronologia delle declamazioni). F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, München 1988, 669-675, segnala l'importanza della «Statuslehre der Gerichtsrhetorik» nella recezione della retorica da parte della giurisprudenza («Geringeren dokumentarischen Wert» avrebbero, invece, i casi della retorica scolastica; la padronanza dei suoi temi e dei suoi argomenti sarebbe comunque utile per ricostruire «das intellektuelle und moralische Klima der Gerichtsrede»: p. 100).

<sup>51</sup> Cfr. Calboli, *Rhetorica* cit. 6 e 8.

<sup>52</sup> Cfr. Cic., *de orat.* 2.99-100.

<sup>53</sup> Gli enunciati delle leggi scolastiche sono, peraltro, necessariamente semplificati perché l'articolarsi delle *divisiones* che di esse tengono conto (spesso il tema della singola declamazione va discusso rispetto a più di una *lex*) non raggiunga un grado di difficoltà che, di fatto, precluda la funzione didattica dell'esercizio. Inoltre, la capacità di enucleare analiticamente i possibili casi regolati dal precetto è una competenza che lo studente deve acquisire per essere in grado di argomentare rispetto al *ius* introdotto dalla *lex*. Cfr. – in relazione a un contesto molto diverso, ma con qualche interessante analogia – Cic., *leg.* 2.18 (*leges [...] a me edentur non perfectae - nam esset infinitum -, sed ipsae summae rerum atque sententiae*), con l'indicazione di un metodo indagato da D. Mantovani, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana* (13) 2009, 330-347.

<sup>54</sup> Come segnala G. Mazzoli, *La guerra civile nelle declamazioni di Seneca il Retore*, in *Ciceroniana on line* 12 (2006) 46, la critica, nel *Satyricon*, di non saper preparare i giovani all'attività del foro, rivolta ai declamatori da Encolpio, e la replica di Agamennone (Petron., 1-4) sono, in sostanza, anticipate dai declamatori dell'antologia senecana.

<sup>55</sup> *Inv.* 2.67; cfr. 2.62-65, in tema di *constitutio negotialis*, che *in ipso negotio iuris civilis habet implicatam controversiam*. Sebbene riguardi sempre il futuro, viene tradizionalmente trattata a proposito del *genus iudiciale*, invece che del deliberativo, in quanto la qualità per la quale questo entra in rapporto con la *pars negotialis* è il *ius*: H. Lausberg, *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, III ed., Stuttgart 1990, 96-97. L'esempio verte, grosso modo, sul medesimo punto su cui s'incentrava la *causa Curiana*, celebratasi pochi anni prima (cfr. E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, 1, Bologna 1911, 222-224): esso sembra tener conto «di veri processi o [...] di posizioni realmente profilatesi nel dibattito giurisprudenziale» (così G. Finazzi, *La sostituzione pupillare*, Napoli

casuale: nel *De oratore* evidenzia, infatti, che *obscuriores* sono soprattutto le *causae privatae*. La dottrina della *constitutio negotialis*, come esposta nel *De inventione*, è paradigmatica per la distanza che intercorre fra il foro e Sofistopoli, e mostra tutta l'inadeguatezza di una formazione meramente scolastica a muoversi nel primo. Mostra, inoltre, chiaramente identificato e isolato l'ambito di competenza dei giuristi. Infatti, come ancora Cicerone puntualizzava, esperti nella sfera della *constitutio negotialis* – dove *quid iuris ex civili more et aequitate sit, consideratur* – sono ritenuti i *iure consulti* (*cui diligentiae praesse apud nos iure consulti existimantur*: Inv. 1.14), attraverso l'intervento dei quali, spiegherà secoli dopo Mario Vittorino commentando il passo del *De inventione*, *nova iura firmantur*<sup>56</sup>.

Cicerone, consapevole della distanza che separa la *domestica exercitatio* dalla *veritas* (cfr. Cic., *de orat.* 1.157), declamava<sup>57</sup>, e ai declamatori più avvertiti non appare tollerabile la confusione operata (da molti, suggeriscono le testimonianze di Cicerone e di Seneca) fra il mondo dei tribunali e quello delle scuole<sup>58</sup>, con la rinuncia alla specifica conoscenza del primo. *Faciles* sono le *causae* su cui si esercitano i *pueri* nella preparazione scolastica<sup>59</sup>: *faciles* se confrontate con quelle che si dibattono in tribunale, però non per questo inutili rispetto alla loro funzione di esercizi<sup>60</sup>. E, per lo storico dell'esperienza giuridica romana, di certo tutt'altro che inutili – si potrebbe aggiungere – quali documenti per ricostruire i percorsi argomentativi e la varietà degli argomenti da utilizzare cui il futuro giurista, insieme al futuro oratore, viene indirizzato<sup>61</sup>.

---

1997, 97-106); v. pure, in particolare per gli aspetti retorici, A.A. Raschieri, *Retorica, pratica oratoria e diritto: le cause di eredità nel «De inventione» di Cicerone*, in AAT. 149 (2015) 139-143.

<sup>56</sup> Cfr. Victorin., *comm.* 1.14 (Riesenweber 51, 27-28 - 52, 1-5). Questi interpreta il passo nel senso che *in negotiali qualitate ex aequitate praecedentis iuris nova iura firmantur*, operazione resa possibile dall'attività interpretativa dei *iuris periti* (*Quod etiam iuris periti faciunt, qui, si forte id, quo de agitur, iure non cautum est, per interpretationem statuti iuris id etiam, quod in eodem iure nominatim non continetur, adfirmant*; cfr. 2.67 [Riesenweber 177, 20-21]). Lo stesso Cicerone (*Mur.* 29) aveva, peraltro, puntualizzato, rivolto ai giuristi, che *vestra responsa atque decreta et evertuntur saepe dicendo et sine defensione orationis* [Clark; *oratoris* recano i codici] *firma esse non possunt*. Diversamente Quint., *inst.* 3.6.58-59; cfr. sul punto, sul complesso problema dell'oggetto di questa *qualitas* in Ermagora di Temno e sulle posizioni al riguardo dei vari retori L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli "status" nella retorica greca e romana*, Hildesheim – Zürich – New York 1986, 99-106. Il testo dei *Commenta in Ciceronis Rhetoricam*, che ha attratto l'interesse dei romanisti per il riferimento ai *nova iura* (cfr. ora F. Tuccillo, *Editto e ius novum. Sulle tracce del quod quisque iuris*, Napoli 2018, 167-168), è stato in particolare esaminato da A. Mantello, *La retorica di Celso figlio: a proposito d'una quaestio de bono et aequo*, in *Studi per G. Nicosia*, 5, Milano 2007, 121-142, ora in F. Lamberti (cur.), *Variae*, 1, Lecce 2014, 644-648, critico con quanti «mostrano *emunctae nares*» verso i raffronti fra giurisprudenza e retorica, «in nome d'una presunta 'refrattarietà' dei giuristi romani all'argomentare retorico anche per il presunto assoluto 'praticismo' che lo avrebbe caratterizzato» (p. 644 nt. 20). Lo studioso rimarca, tra l'altro, la circostanza che Vittorino abbia ricordato il cenno ciceroniano «al ruolo dei giuristi in materia di *mos civilis ed aequitas*» (p. 648; importante, inoltre, quanto chiarisce alle pp. 648-650 nt. 28).

<sup>57</sup> Seneca padre si rammarica di non averlo potuto ascoltare a causa della guerra civile: *Contr.* 1 *praef.* 11-12. Cfr. Mazzoli, *La guerra civile* cit. 53.

<sup>58</sup> Alla fine del primo secolo a.C. la pratica declamatoria diviene anche un fenomeno alla moda, *ostentatio*, cessando di essere a esclusivo servizio della formazione dell'oratore; inizia ad aver successo lo *scholasticus*, il quale esaurisce il proprio impegno nella declamazione, con la conseguente tendenziale «scissione fra *schola* e *forum*»; cfr. Berti, *Scholasticorum Studia* cit. 128-154.

<sup>59</sup> Cfr. A.D. Leeman, H. Pinkster, E. Rabbie, *M. Tullius Cicero. De oratore libri III*, 3, Heidelberg 1989, 36, che richiamano Quint. *inst.* 7.1.4.

<sup>60</sup> Sulle *controversiae* quali «'casi-limite', costruzioni mentali intese a esplorare le tensioni e le contraddizioni del sistema giuridico, e a metterne alla prova, in condizioni estreme ed eccezionali, la consistenza» cfr. Berti, *Scholasticorum Studia* cit. 79-114 (le parole citate sono a p. 79). In Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte* cit. 666-669, puntuali osservazioni sulle «Wechselwirkungen» fra oratoria forense e giurisprudenza (fra le quali, alle pp. 667-668, quella che parte dalla considerazione che «Nicht so eindeutig ist die oft angenommene Rollenverteilung, die dem Juristen das Ius, dem Patron das Factum zuweist», a proposito della citazione di Aquilio Gallo in Cic., *top.* 51).

<sup>61</sup> Sulla preparazione ad argomentare alla scuola del retore cfr. R.A. Kaster, *Controlling Reason: Declamation in Rhetorical Education at Rome*, in Y.L. Too (cur.), *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden – Boston – Köln 2001, 317-337, e, in particolare, per l'apprendimento ad argomentare rispetto al *ius*, M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014, 119-126, Id., *La declamazione a Roma. Breve profilo di*

Quanto a *Inst.* 2.20.3-4<sup>62</sup>, Quintiliano – convinto della necessità che le *materiae, quae fingentur* siano *quam simillimae veritati* e che la declamazione, *in quantum maxime potest*, debba imitare *eas actiones, in quarum exercitationem reperta est* (*Inst.* 2.10.4) – disapprova coloro che vogliono le declamazioni *veritati dissimillimas*. La sua polemica si dirige contro i temi in cui s’incontrano *magos et pestilentiam et responsa et saeviores tragicis novercas aliaque magis adhuc fabulosa*, che nulla hanno a che fare con liti nascenti da *sponsiones* o *interdicta* (*Inst.* 2.10.5). Chi ritiene l’esercizio declamatorio del tutto diverso dalle cause forensi non coglie la ragione per cui è stato inventato, commenta. Infatti, *si foro non praeparat, aut scaenicae ostentationi aut furiosae vociferationi simillimum est* (§§ 7-8). La differenza tra il *forense genus dicendi* e il declamatorio si attenua se si guarda allo scopo di perfezionare la tecnica oratoria (§ 9). Insomma, la finzione declamatoria produce senz’altro *aliqua incommoda* ai fini dell’*institutio* dell’*orator* a causa dei dettagli lasciati incerti, la cui invenzione è abbandonata all’arbitrio del singolo retore (cfr. *Inst.* 2.10.14); nondimeno tali elementi sono ineliminabili, in quanto la declamazione *aliquid habet in se epidicticon* e deve, di conseguenza, presentare una certa brillantezza (§ 12). Del resto, essa è mera *iudiciorum consiliorumque imago*, è soltanto *similis* alla *veritas* (cfr. ancora il § 12). Tenuto conto di questi limiti, Quintiliano non esita a riconoscere che le *controversiae* formano l’oratore<sup>63</sup>, e non esita a mescolare le *leges* scolastiche a quelle romane nel proporre esempi di norme su cui argomentare<sup>64</sup>.

In definitiva, il declamatore insegna al futuro oratore forense, a enucleare i nodi del rapporto fra il caso proposto nel *thema* e il *ius* che nasce dalla *lex* o l’*aequitas*, individuando gli argomenti attraverso cui ragionare, e a organizzare il discorso intorno ai vari punti problematici. All’allievo, abituato al *ius* fittizio della scuola, all’esegesi delle *leges* virtuali, per orientarsi di fronte al tribunale e svolgere adeguatamente la propria attività resta da acquisire una buona conoscenza del complesso delle regole che disciplinano i rapporti fra i cittadini e di ciascuno di loro con la comunità romana.

6.- Le critiche degli autori antichi si dirigono, in generale, contro le degenerazioni legate al fenomeno delle «Schaudeklamationen»<sup>65</sup>, piuttosto che contro le declamazioni scolastiche. Nel maturo principato alla pratica declamatoria continua a essere riconosciuto un ruolo di grande rilievo se Settimio Severo crea un ufficio *a declamationibus Latinis*, come attesta un’epigrafe scoperta nell’Africa proconsolare, databile verosimilmente alla prima metà del III secolo<sup>66</sup>. Lo ricopre un funzionario di rango elevatissimo, un *trecenarius*, già *a studiis* e *advocatus fisci*, Publio Messio Saturnino, identificato con l’omonimo personaggio citato da Paolo in 3 *decr. D.* 49.14.50<sup>67</sup>.

---

*un genere minore*, Palermo 2017, 85-94, e ora, più in generale sull’importanza della pratica declamatoria nella formazione delle élites, Id., «Bollicine zuccherose di parole». *La declamazione nella cultura romana*, in *Camena* 23 (2019) 2-3 e 9.

<sup>62</sup> *Ματαιοτεχνία* quoque est quaedam, id est supervacua artis imitatio, quae nihil sane neque boni neque mali habeat, sed vanum laborem [...] *His* (a persone simili al protagonista dell’esempio riportato, *qui grana ciceris ex spatio distante missa in orcam continuo et sine frustratione inserebat*) *ego comparandos existimo qui in declamationibus, quas esse veritati dissimillimas volunt, aetatem multo studio ac labore consumunt.*

<sup>63</sup> Cfr. *Inst.* 9.3.81-91. Nelle scuole *educatur orator, et in eo quo modo declametur positum est etiam quo modo agatur*: § 81.

<sup>64</sup> G. Rizzelli, *Leggi declamatorie nel De specialibus legibus di Filone Alessandrino?*, in E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (curr.), *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 882-884.

<sup>65</sup> Su questa espressione cfr. N. Hömke, *Gesetzt den Fall, ein Geist erscheint. Komposition und Motivik der ps.-quintilianischen Declamationes maiores X, XIV und XV*, Heidelberg 2002, 22-23.

<sup>66</sup> Altri elementi di datazione sul personaggio cui è dedicata si evincono dal suo contenuto; cfr. L. Poinssot, *Une inscription de Pheradi Majus*, in *CRAI* 76 (1932) 70 (= *AE* 9 [1932] 11 n. 34). Su quanto segue Rizzelli, *Padri* cit. 104-107 (a p. 105 nt. 251 erroneamente l’epigrafe è indicata come anteriore alla seconda metà del secondo secolo).

<sup>67</sup> Cfr. Poinssot, *Une inscription* cit. 73-74; H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le haut-empire romain*, II, Paris 1960, 613-620, e J.-P. Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère. I. Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 – automne 197 ap. J-C) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Roma 2014, 348-349.

Intervenuto in un giudizio fiscale, tenutosi di fronte a Settimio Severo, insieme a Papiniano avrebbe espresso l'opinione accolta dall'imperatore.

L'ufficio *a declamationibus*, del quale non abbiamo sinora altre attestazioni, potrebbe essere stato il prodotto effimero di un'iniziativa nata da una contingenza<sup>68</sup>. Tuttavia, se la sua istituzione sembra suggerire quella di un parallelo ufficio *a declamationibus Graecis*<sup>69</sup>, almeno nelle intenzioni del principe doveva essere destinato a una certa stabilità. Gli studiosi hanno discusso sulle sue competenze. Alla congettura che possa aver informato l'imperatore sui temi discussi nelle declamazioni e sulle soluzioni giuridiche in esse individuate<sup>70</sup>, si è opposto che tali competenze si saranno esaurite nel preparare o nel redigere le declamazioni latine del principe<sup>71</sup>. La convinzione è condivisa, in linea di massima, dagli storici del diritto romano che si sono occupati di Messio Saturnino, i quali non considerano neppure l'eventualità che questi possa essere intervenuto nel giudizio in qualità di *a declamationibus Latinis*, ritenendo che vi abbia partecipato quale *advocatus fisci*<sup>72</sup> o come *a studiis*<sup>73</sup>: forse, senza tenere nel debito conto il fatto che chi controlla l'arte della comunicazione retorica può aiutare i giuristi a trovare soluzioni e, insieme a esse, gli argomenti per renderle condivisibili<sup>74</sup>.

Che Settimio Severo abbia potuto ravvisare una simile utilità nell'esperto di declamazioni non è affatto inverosimile, considerata la sua consuetudine con gli studi di retorica e con la pratica declamatoria (almeno stando a *H.A. Sev.* 1.5 e 18.5)<sup>75</sup>. Resta comunque il fatto che, se l'identificazione con il Messio citato da Paolo è corretta, la notizia suggerisce la presenza di retori nella cancelleria imperiale severiana, che interagiscono con gli esperti di diritto nella ricerca di soluzioni giuridiche. L'atteggiamento sulla collaborazione fra giuristi e retori non pare mutare con Alessandro Severo (stando ancora all'*Historia Augusta*). Questi avrebbe disposto che *negotia et causas prius a scriniorum principibus et doctissimis iuris peritis et sibi fidelibus [...] tractari*

<sup>68</sup> Poinssot, *Une inscription* cit. 73 nt. 3, avanzava l'ipotesi che l'imperatore avesse inteso ricompensare un amico africano.

<sup>69</sup> Come crede Poinssot, *Une inscription* cit. 73.

<sup>70</sup> Cfr. Poinssot, *Une inscription* cit. 73.

<sup>71</sup> Cfr. Pflaum, *Les carrières* cit. 617-619. Lo studioso cita a conferma della sua opinione l'attività di Palladio, esperto *patronus* nelle *causae* del foro, che redige i discorsi di Valente e che viene descritto da Amm. Marc., 29.2.8 – nel contesto dei processi che si svolgevano in Oriente per gravissimi capi d'accusa – impegnato a costruire un inizio efficace dell'*oratio* tenendo conto degli *elogia* dell'imperatore e ricorrendo a figure retoriche.

<sup>72</sup> In quanto patrocinatore, la formazione retorica dell'*advocatus fisci* è ovvia. Sulla sua origine e la sua funzione cfr. M. Avon, *Les avocats du fisc dans le monde romain*, Thèse, Aix-en-Provence 1972, 155-174, che sottolinea la stretta relazione, nell'alto impero, fra l'ufficio e la carriera procuratoria equestre e, significativamente (sebbene, è facile credere, proiettando in qualche misura sull'esperienza giuridica romana l'immagine che dell'avvocato ha l'odierna), il fatto che gli *advocati fisci* siano «juristes de formation» immessi, appunto, nell'amministrazione imperiale: 164-165 (a p. 167 il riferimento a Messio Saturnino), e S. Puliatti, *Il «De iure fisci di Callistrato» e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992, 347-366.

<sup>73</sup> Cfr. Rizzelli, *Padri* cit. 105 nt. 205. Tuttavia, lo stesso Pflaum, *Les carrières* cit. 617, rilevava che «Sa promotion finale le mène encore à une fonction réservée à un juriste, puisqu'il sera désigné, avec le titre de perfectissime et un salaire tricénaire, au poste d'*a declamationibus Latinis*».

<sup>74</sup> Così, tra l'altro, che l'*ab epistulis* curi lo stile della corrispondenza imperiale non significa che non possa influenzarne il contenuto ad avviso di V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 24. Del resto, sarebbe sorprendente il contrario, ossia che un esperto di retorica, cui è familiare il ragionamento sulla norma e sulla sua applicazione nel caso concreto, non fosse d'ausilio all'individuazione del *ius* operata nell'*epistula*. Marotta insiste, nel suo libro sulla politica del diritto di Antonino Pio, sull'importanza della retorica nella cultura, anche giuridica, dei gruppi dirigenti romani nel secondo secolo d.C. (pp. 93-98 e 171-208), e, analizzando i *verba* della *consultatio* ad Adriano del proconsole della Betica Egnazio Taurino e della risposta, riportati in Ulp., 7 *off. proc.* Coll. 1.11.1-3, mostra come il proconsole e la cancelleria imperiale siano guidati, tra l'altro, dalla loro competenza retorica (pp. 201-204). La giurisprudenza appare orientata dai metodi ermeneutici di quest'ultima; lo è Cl. Sat. *lb. sing. poen. pag.* D. 48.19.16: pp. 204-208.

<sup>75</sup> Analizza l'atteggiamento dell'*Historia Augusta* nei confronti degli imperatori che declamano V. Pageau, *L'empereur déclamateur dans l'Histoire Auguste*, in R. Poignault, C. Schneider (curr.), *Présence de la déclamation antique (controverses et suasoires)*, Clermont-Ferrand 2015, 57-73.

*ordinarique atque ita referri ad se*, e non avrebbe elaborato ed emanato nessuna costituzione senza l'assistenza di venti giuristi e di almeno cinquanta uomini *doctissimi, sapientes e disertissimi*<sup>76</sup>. Del resto, l'imperatore si era formato anche attraverso l'insegnamento di noti declamatori e, a sua volta, aveva promosso un'istruzione retorica estesa ai figli dei poveri<sup>77</sup>.

In definitiva, l'attività del retore nelle cancellerie non si sarà esaurita nel contributo alla costruzione di discorsi imperiali stilisticamente pregevoli, ma avrà concorso a indirizzare il ragionamento sul *ius* nel lavoro di normazione. A tale scopo, il materiale declamatorio avrà rappresentato un inesauribile deposito di temi e di strategie argomentative cui attingere<sup>78</sup>.

Abstract:

Il contributo indaga l'importanza dello studio delle declamazioni latine per la ricostruzione dell'esperienza giuridica romana.

The paper investigates the importance of studying Latin declamations for the reconstruction of the Roman legal experience

---

<sup>76</sup> H.A. Alex. Sev. 15.6-16.1; cfr. 16.2-3 (*Fuit praeterea illi consuetudo, ut, si de iure aut de negotiis tractaret, solos doctos et disertos adhiberet*). Sul punto J. Crook, *Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 90. V. pure H.A. Alex. Sev. 3.3-4, 16.3, 35.1-3 e 44.4 con G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, 327-331, e L. Di Pinto, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013, 144-147.

<sup>77</sup> Cfr. H.A. Alex. Sev. 3.3-4 (*nec valde amavit Latinam facundiam*, si puntualizza; tuttavia gli piaceva ascoltare i retori latini: 35.2), 35.1-3, e 44.4 con G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, 327-331, e Di Pinto, *Cura studiorum* cit. 144-147.

<sup>78</sup> L'esempio che Stramaglia, *Come si insegnava* cit. 147-149, trae dalle *Declamazioni minori* per illustrare come la costruzione di una declamazione presupponga l'acquisizione di un bagaglio teorico è illuminante. Il *thema* di [Quint.], *decl.* 247 propone il caso di un *raptor* ricco che si uccide ritenendo che la *rapta* opti per la sua morte; la donna, sceglie, invece, prima che egli spiri, le nozze: rivendicano i beni del *raptor* i parenti e la *rapta*. La vicenda è discussa in relazione alla *lex 'Mariti bona uxor accipiat'* e a quella, presupposta, che accorda alla *rapta* la facoltà di scegliere se far morire il *raptor* o sposarlo senza portare la dote. Il *sermo*, che, prendendo le parti della donna, espone con chiarezza i principî dottrinali cui la *declamatio* si attiene, consiglia come argomentare che i protagonisti sono stati effettivamente uniti in matrimonio (cfr. i §§ 1-6).